



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEONDA GALLIPOLI
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEONDA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 39, COMMA 5, DEL D.LGS. 177/05
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. N. 581/93
(CONTESTAZIONE N. 1 ANNO 2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PUGLIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia è stata contestata - cont. n. 1 ANNO 2016 - in data 10 maggio 2016 alla società Teleonda Gallipoli S.r.l.,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleonda”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, del d.m. n. 581/93 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 20, 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2016; in particolare, a partire, rispettivamente, dalle ore 14.37.14 circa, 14.35.20 circa, 14.40.20 circa, 14.38.27 circa, 14.41.39 circa e 14.35.34 circa, sul predetto servizio di media audiovisivo “Teleonda”, prima della trasmissione del telegiornale, è comparsa sullo schermo televisivo la scritta “*questo programma è stato presentato da*”, accompagnata da una voce fuori campo e seguita “*da una sequenza di 7 spot della durata complessiva di circa due minuti*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, con appositi scritti difensivi presentati in data 19 maggio 2016, nel chiedere “*la non applicazione di sanzioni. In subordine la minima edittale senza alcun cumulo materiale anche in ragione della non sopportabilità sul piano finanziario*”, precisa che “*non è mai incorsa in alcun tipo di violazione*” e che “*l’accaduto è ascrivibile [...] ad un contingente scusabile errore dei pochi dipendenti di cui l’emittente dispone*”. Inoltre, ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione da irrogare, la predetta società ritiene che la gravità dell’infrazione in esame sia lievissima.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha proposto, in data 25 maggio 2016, a questa Autorità “*l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Teleonda Gallipoli S.r.l.*”.

Successivamente, questa Direzione, rilevata la mancanza della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna dell’atto di contestazione tra i documenti trasmessi dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, con nota prot. n. 0039776 del 19 luglio 2016, ha invitato l’organismo regionale testé citato a trasmettere la suddetta documentazione.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, con nota acquisita al prot. n. 0041827 del 27 luglio u.s. di questa Autorità, ha comunicato a questa Direzione che “*al momento [...] è impossibilitato a fornire la documentazione richiesta a causa di problematiche tecniche in corso di accertamento*”.

Tanto premesso, questa Direzione, con successiva nota prot. n. 0043263 del 2 agosto 2016 indirizzata al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, nell’espone le ragioni in merito alla necessità di disporre dei documenti già richiesti, ha sollecitato la trasmissione della documentazione in questione.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, nel riscontrare la suddetta richiesta solo con nota acquisita al prot. n. 0063837 di questa Autorità in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso “*una PEC contenente il file.log relativo alla tracciabilità della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PEC inviata dal Co.re.com. Puglia all'emittente", evidenziando che le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell'atto di contestazione "sono andate perse per problematiche tecniche sul client di posta".

In particolare, dalla lettura del documento allegato alla nota testé citata risulta che l'accettazione e la consegna dell'atto di contestazione da parte della società Teleonda Gallipoli S.r.l. risale al giorno 10 maggio 2016.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che la disponibilità da parte di questa Direzione della documentazione richiesta rileva sotto un duplice profilo, in quanto consente di attestare la validità della notifica dell'atto di contestazione e, al contempo, di calcolare, in modo inconfutabile, la decorrenza del termine previsto all'art. 6, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS: infatti, solo le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell'atto testé menzionato sono idonee ad attestare la validità della trasmissione e della ricezione del relativo messaggio di posta elettronica certificata e, quindi, a stabilire la decorrenza del termine previsto all'art. 6, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, al fine di sottoporre all'esame dell'organo collegiale competente la proposta di schema di provvedimento sanzionatorio o di archiviazione unitamente alla dettagliata relazione sull'istruttoria stessa.

Nella vicenda in esame, il termine perentorio/decadenziale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, oramai, è venuto a scadere il giorno 7 ottobre 2016.

Tanto premesso, la proposta avanzata dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento per manifesta improcedibilità della stessa, rilevata, oramai, la scadenza del termine di definizione del procedimento sanzionatorio in esame;

RITENUTO di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia per non luogo a procedere;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Teleonda Gallipoli S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Teleonda", per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del d.m. n. 581/93 per non luogo a procedere.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi